Anno VII - 1854 - N. 176

L'OPINIONE

Giovedì 29 giugno.

	Anno		Semestre		Trimestre	
Torino	L.	40	L.	22	L.	12
Provincie	id.	» 44	id.	» 21	id.	» 13
Svizzera e Toscana	id.	» 54	id.	» 30	id.	» 16
Francia	id.	» 58	id.	» 32	id.	» 17
Belgio ed altri Stati	id.	» 62	id.	» 31	id.	» 18

L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angeli, N. 13, seconda corte, piano terreno.

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche. — Le lettere, i richiami, ecc., debbono essere indirizzati franchi alla Direzione dell'OPINIONE. — Non si accettano richiami per indirizzi se non sono accompagnati da una fascia. Prezzo per ogni copia cent. 25. — Per le inserzioni a pagamento rivolgersi: *Torino*, all'*Uffizio gen. d'Annunzi*, via B.V. degli Angeli, 9 — *Londra*, all'*Agenzia anglo-continentale*, Funchurch Street City, 166.

AVVISO AI SIGNORI ASSOCIATI

I signori associati, il cui abbonamento scade col giorno 30 del mese corrente, sono pregati di rinnovarlo in tempo, onde evitare ritardi nella spedizione del giornale.

Ai nuovi associati saranno spedite col primo foglio di luglio le due Carte del Mar Nero e del Mar Baltico.

Riportiamo il seguente dispaccio che non abbiamo potuto dare nella prima nostra edizione di ieri:

Dispaccio elettrico

Parigi, 28 giugno.

Hermanstadt 27 giugno. Schilder è morto. Budberg ha dichiarato che non ha luogo l'evacuazione di Bukarest; tuttavia i russi marciano verso la Moldavia.

TORINO 28 GIUGNO

I DIRITTI DI SUCCESSIONE
E
L'IMPOSTA SUI DEBITI

Anche dopo che il progetto di legge per la tassa sulle successioni è stato adottato dalla camera elettiva, non vengono meno i biasimi, i clamori, le condanne da una parte e le apologie dall'altra, riguardo al terzo articolo.

Gli uni credono di aver dimostrata l'iniquità della disposizione dicendo che è una tassa sui debiti; reputano gli altri d'averne chiarita la convenienza e la giustizia, asserendo esservi altre leggi d'imposta, più peniciose di quella.

Facendo alcune osservazioni, siccome avevamo promesso, all'articolo che l'onorevole deputato Tegas pubblicava a difesa del proprio voto, noi dobbiamo esaminare le opinioni degli uni e degli altri. L'argomento non è nuovo; ma è troppo importante, perchè non lo si trascuri, ora che il senato è chiamato ad occuparsene.

Il sig. Tegas osserva non esservi imposta che colpisca in modo perfettamente uguale tutti i contribuenti. E che perciò? Perchè vi sono imposte che mantengono discrepanze, che pesano più sul consumo che sulla ricchezza, più sul bisogno che sulla rendita, non si dovrà anzi accogliere con sollecitudine quella che è scevra da tale imperfezione?

La tassa delle successioni può essere basata sopra norme stabili e regolari per tutti. Gl'inconvenienti delle tasse esistenti non giustificano altri inconvenienti, quando si possano evitare.

L'imporre l'asse ereditario senza detrazione di debiti stabilisce inevitabilmente una disuguaglianza che il buon senso condanna. Cercate le ragioni più sottili, gli argomenti più speciosi; quando avete contrario il buon senso difficilmente riescite a provare che avete ragione ed il buon senso ha torto. Se si trattasse di metafisica o di teologia, pazienza; ma in dispute d'interesse e di diritto positivo l'autorità del buon senso è rispettabilissima.

Ora che dice il buon senso? Che il tassare i debiti è contrario alla giustizia e che non vi ha paragone di sorta fra i diritti di insinuazione e le tasse di successione.

Chi acquista un podere per cento mila fr., è proprio un contratto di cento mila fr. che stringe, così se il podere è libero, come se è aggravato di un'ipoteca di 50 mila, poichè è per lui la stessa cosa, lo sborsare i cento mila fr. al proprietario, o soltanto 50 mila, dando il rimanente al creditore, ma l'erede di una proprietà oberata d'ipoteca, non trovasi nella condizione dell'altro, poichè non acquista se non la parte netta dell'asse ereditario.

Nulla è più pericoloso nella scienza economica de' confronti fra cose distinte e discrepanti: fra l'insinuazione e la successione non v'ha completa analogia, ma soltanto relazione di principii, avendo tanto il contratto di compera e vendita quanto la successione per origine e base il diritto di proprietà, il quale non è perfetto se disgiunto dal diritto di trasmissione.

Si dice che colla deduzione de' debiti non si evitavano le disuguaglianze, fra chi ha debiti ipotecari e chi ha debiti chirografari. Ma si può mai sostenere la semplice detrazione de' debiti ipotecari?

Noi crediamo che nelle quistioni fiscali si debba sempre cercar di aggiugnere forza e mezzi al governo di riscuotere le tasse e di colpire la frode: quindi la deduzione dei debiti in generale equivarrebbe alla rinuncia della maggior parte de' proventi de' diritti di successione, e sarebbe stimolo pericoloso alla frode, sarebbe fomite di atti immorali.

Ma dichiarando deducibili i debiti che risultano da prove legali, non si evitano le difficoltà e non si ripara alla frode? Ormai i cittadini sono avvertiti che soltanto i debiti accertati legalmente si detraggono dalla proprietà imponibile: perciò si faranno insinuare i titoli di credito e l'erario ne ritrarrà un vantaggio indiretto, il quale potrebbe indennizzarlo della perdita che la deduzione dei debiti gli potrebbe cagionare.

L'argomento principale addotto dai sostenitori della tassa sui debiti è che le finanze hanno bisogno di danaro, e non è possibile altra imposta. Ci pare si corra troppo asserendo non esser possibile il riordinare qualche altra imposta. Ci basti menzionare un diritto che potrebbe divenire fonte di un introito non lieve se si potesse stabilire. Vogliamo accennare alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. Quanti non vi sono che trascurano di far cancellare le ipoteche? E quale danno non ne deriva, poichè e la proprietà sembra più oberata di ciò che realmente sia, e l'imposta prediale non si può senza maggior difficoltà riordinare. Ma stabilite un tenue diritto ed attribuite l'obbligo della cancellazione ad entrambe le parti contraenti, od al notaio, come ha l'obbligo della insinuazione dei suoi atti, e vedrete se la rendita non supererà od almeno non uguaglierà la somma che dalla non detrazione dei debiti si attende.

L'onorevole deputato Tegas osserva non convenire l'aumentare alquanto la tassa delle successioni per sopperire alla perdita che dalla deduzione dei debiti deriverebbe, perchè ad un'ingiustizia parziale e passeggiera se ne sostituirebbe un'altra profonda, generale, permanente.

Non vediamo come si commetta un'ingiustizia accrescendo la tassa, specialmente quella sulle successioni fra collaterali, fra parenti rimoti e fra estranei. La tassa delle successioni non è sulla rendita, ma sul capitale, colpisce la proprietà nell'istante che passa da uno ad altro possessore: il solo limite che vi sia è l'interesse generale economicamente inteso ed il rispetto della proprietà.

Molto si è discusso fra' giurisperiti e gli scrittori di diritto naturale, intorno a questo diritto di proprietà. È quistione grave, la quale non vogliamo ora agitare: ci sia però lecito di osservare essere generale l'opinione che attribuisce allo stato il diritto di compartecipazione alle successioni, trovarsi in tutti i codici disposizioni che limitano non il diritto, ma l'esercizio del diritto di proprietà, per conciliarlo coll'interesse pubblico, ed esservi distinti giureconsulti che proposero anche nei nostri tempi di far cessare le eredità collaterali *ab intestato*, o di porre un limite alla somma de' beni che si potessero acquistare per successione. Con tutto il rispetto dovuto all'ingegno del Bentham e di altri non meno rinomati legisti, non crediamo ammessibili tali proposte, che lederebbero il diritto di proprietà; ma non ci pare che si possa in alcun modo sostenere essere ingiusta una tassa del 7 0[0, e giusta una tassa del 5 0[0, ingiusta una tassa del 10, 12, 15 0[0 e non dell'8, 9 e 10. Ciò potrebbesi soltanto ammettere per una imposta sulla rendita, per una tassa generale e di periodica riscossione, giammai per una tassa sulle successioni.

Calza a questo proposito l'esempio riferito da Adamo Smith. È questa un'autorità che gli avversari non ricuseranno, perchè sono stati i primi ad invocarla. Ora non vi si legge che in Olanda le successioni collaterali erano, a' suoi tempi, tassate dal 5 fino al 30 0[0 di tutto il valore de' beni, in ragione de' gradi di parentela? Ed a Basilea il diritto non fu portato fino a 25 per cento? Conveniamo che sono abusi di un principio equo; ma anche gli abusi valgono a chiarire la giustezza del principio.

Sono del pari imaginari i vantaggi che si attendono per la divisione delle proprietà. Se mai qualche vantaggio si ottiene per la più facile trasmissione della proprietà, sarà certo equilibrato da' danni, poichè gl'imprestiti diverranno più difficili, si restringeranno le spese di bonificazione di terreni, le quali sovente non si fanno senza ricorrere al credito.

Non teniamoci paghi di spaziare nel vasto campo delle teorie: scendiamo ai fatti, consideriamo alcuni casi che si ripetono quasi ogni giorno e riconosceremo che non mancano gl'inconvenienti. Il valore dei beni stabili non è sì fisso ed immutabile come si crede. Esso varia meno dei valori industriali, ma varia e subisce tutte le conseguenze delle crisi politiche ed economiche. Qual divario non v'ha tra il valore attuale delle case in Torino, ed il valore che avevano verso la metà dell'anno scorso? Una bella casa della quale erano state offerte in giugno 1853, L. 450,000 non si può più vendere per 320,000. Dessa ha un'ipoteca di 300,000 lire. Non ammessa la deduzione dei debiti, l'erede sarebbe costretto a ripudiare la successione. Pure le circostanze possono variare, la fiducia rinascere, il credito svilupparsi di nuovo, e se l'erede non avesse a pagare la tassa anche pei debiti, si troverebbe godere di una successione rilevante.

Ma l'autorità degli altri stati? Adagio. Se vi sono stati che levano la tassa sopra tutta la successione, altri ve ne sono che detraggono la somma dei debiti. In tali argomenti, conviene prima badare alle ragioni ed ai dettami della giustizia e della convenienza, e poi alle autorità, specialmente a quella dell'Inghilterra, il cui sistema di finanza non è tanto perfetto come quello di altri stati, sebbene vada di anno in anno riformandosi per la scienza e l'amore del progresso che distingue i suoi uomini di stato. Ciò dicasi pure dei diritti di successione. Nella sua esposizione finanziaria del 18 aprile 1853, l'illustre Gladstone ha proposte alcune modificazioni e la soppressione di eccezioni ingiustificabili; ma anche con queste modificazioni la tassa delle successioni d'Inghilterra non potrebbe servire di modello.

Senonchè il buon senso che condanna la tassa sui debiti, riprova pure i difetti del nostro sistema ipotecario e la tendenza a defraudare l'erario, che è in molti invincibile, perchè reputano che defraudando l'erario non defraudino i loro concittadini.

Dovendo scegliere fra due inconvenienti entrambi gravissimi, la camera ha preferito quello che torna più giovevole all'erario.

Col difetto che abbiamo di mezzi per distinguere i debiti reali da' fittizi, la non deduzione de' debiti era una necessità per disarmare la frode. Incalcolabili sono state per lo passato, e sono tuttora le frodi che si commettono a danno delle finanze pubbliche,

APPENDICE

DI ALCUNE OPERE DI BELLE ARTI
ESPOSTE IN TORINO.

Continuazione, vedi il numero 174.

Nella pittura de' paesi havvi di molte cose che a primo aspetto paiono di somma importanza, mentre sono al postutto secondarie e giovano punto o poco ad ottenere i mirabili effetti che emulano quelli della natura; havvene di altre che si reputano di niun momento o come affatto accessorie, e sono invece le principali e, direi, la fonte unica, a cui gli artisti possono attingere le grandi bellezze de' loro dipinti. Si classano fra le prime i colori speciali e le forme degli oggetti; fra le seconde, vi c'insisto sopra a bello studio, l'intonazione che predomina in tutto il quadro: quelle, accidentalità secondarie, opera di diligenza; questa, unità necessaria dei toni relativi e somiglianti, come si chiamano nell'arte della musica, nota precipua del quadro, che risuona dovunque pel medesimo, e che sola può dargli significazione.

Beccaria, Camino, Perotti e Fermini fra i nostri, per tacere degli stranieri, abbiamo veduto come e fino a qual punto siensi mostrati consapevoli di questo magistero dell'arte; abbiamo anche detto quali impedimenti innalzino essi stessi e si gittino fra i piedi a ritardare od anche a deviare i progressi maggiori che pur potrebbero fare.

Ai nominati ora aggiungo *Costantino Prinetti* e *Giulio Cecchini*: giovani destinati a bella forma, se come già sentirono dove veramente consista il sommo dell'arte loro, sapranno vincere quelle malagevolezze che ne li tiene tuttavia lontani. Nei dipinti del Prinetti l'effetto del primo momento è poco o nullo; lo sguardo vi gira di qua e di là senza arrestarsi in nessuna parte; la prospettiva aerea non è giustamente graduata al paro della prospettiva lineare; i vari piani si addossano, i lontani sui vicini; pare si risenta un'aridezza di tinte, che certamente non è in natura. Ma dileguatesi queste prime impressioni, ed esaminato con qualche amore il dipinto, ecco assumere aspetto di bellezza e di verità e le acque, e i raggi del sole, e gli spazi del cielo e le figure introdotte sulla scena; ecco farsi pregevole il quadro per bontà di osservazioni e ricchezza d'effetti. Se egli potrà educare il proprio occhio, e ancor meglio il proprio sentimento a cogliere le delicate, ma pur forti differenze che passano tra i colori stessi a cagione delle interposte distanze, i suoi dipinti acquisteranno tale vigoria e insieme tanta illusione di verità da farnelo maravigliare esso medesimo. Il Cecchini poi nella sua *Veduta fiamminga* ci porge esempio di quanto valgano alcuni pochi tocchi di pennello a far accorgere, anzi a far misurare col guardo in angustissimo spazio di tela amplissime vastità di terra e di cielo. Rappresenta un breve tratto d'acque, dalla cui riva si estende una sterminata pianura vestita d'erba e segnata in lontananza con poche pianticelle; alcuni buoi vi pascolano; l'estreme linee son formate da vette di monti: alcune nubi e un cielo immenso, mirabile compimento a così semplice e insieme grande spettacolo, rapiscono e sollevano la mente al dissopra della materialità de' colori. A cui credesse che, poichè il Cecchini desta tanta illusione con pochi e quasi sprezzanti tocchi, siffatto lavoro sia facile cosa, diremo che si ponga all'opera e vegga da sè ciò che si richiede a riescire nell'intento: a cui poi volesse appuntare l'autore di negligenze e pensasse essere desiderabile un colorito più sodo, non sappiamo contraddire.

Nè riguardare senz'esserne parimenti tocco grandemente si possono i paesi di *Enrico George*. Nel quadretto rappresentante il *Blumbis-Alps verso il lago di Thoune*, non sai forse dire in che consista la sua speciale bellezza; ma quelle piante i cui bianchi tronchi sono illuminati da raggi di sole che vi arrivano penetrando tra le fronde dei rami, anzi quei tronchi e rami e foglie medesime che si svolgono per l'aria com'appunto fanno in natura, quella terra, acqua e cielo, tutto tu senti così vero e armonico, e così bello, che più oltre non cerchi e stai contento al diletto che ne provi.

A queste scuole gioverebbe venisse ad imparare *Giuseppe Vertua*, che per quanto sappia chiamar l'attenzione sopra i suoi quadri colla bellezza delle acque, dei cieli, ed in ispecie delle piante, non può sfuggire le taccie che con fondamento gli appongono i critici: cioè piani in primo avanti più ampi di quelli che si conviene ai mezzi suoi impotenti a riempirli di tratti veri e piacenti; piani lontani in disaccordo con quelli che son più vicini; e colorito di maniera.

Bei temi, forse più che alla pittura, alla poesia convenienti, tratta in quest'anno *Giuseppe Gamba*: una *Burrasca contro le scogliere di Porto Venere* e una *Marina olandese*. Nei quadri di tal genere presentati dall'egregio artista, abbiamo sempre ammirato due pregi principali: la vastità e il movimento; dobbiamo aggiungere la trasparenza dei cieli e delle onde e la giustezza d'intonazione. Altri lo rimeriti di lodi maggiori; ma noi che cogli eletti ingegni crediamo ci corra debito di essere se non alquanto più severi, certo meno encomiatori, affinchè non si rimangano per via e s'addormentino sui raccolti allori, noi che amiamo e stimiamo il Gamba e sappiamo quant'egli possa, gli diciamo liberamente e francamente, che di codeste sue preziose doti egli non si è fatto sgabello a salire fin dove e il sentimento e l'intelletto artistico, che sono in lui, richiederebbero che salisse: che per quanta bellezza e verità si trovino in queste sue marine, non vincono la monotonia che forse non può essere schivata in siffatte materie; che nell'arte e tanto più essendo tuttavia giovani, non bisogna ristare e quasi ripetere le osservazioni, ma procedere e agli studi primi aggiungerne di nuovi e di più profondi; che se infine i riguardanti desiderano e pregano sieno loro ridati dipinti simili alla veduta di Moncalieri o ad altri suoi paesaggi, in cui la natura era ritratta sotto aspetti di bellezza e di verità così delicati, sentiti e ricchi di nuove osservazioni da parere ispirazioni e creazioni anzichè imitazioni, non vogliono esserne biasimati.

(Continua)

coll'ammettere la detrazione de'debiti. Basti l'avvertire che l'amministrazione non è in grado di verificare se il debito ipotecario rimane intero o soltanto in parte, e che talora debitore e creditore si accordano, l'uno per interesse, l'altro per riprovevole mollezza, ad attestare a nocumento dell'erario.

Si aggiunga che per confessione di tutti coloro che furono nell' amministrazione del demanio, la tassa di successione è quella che si riscuote più agevolmente e suscita meno richiami, e che si ravvisa generalmente più giusta e meno molesta.

Per questa ragione noi avremmo creduto che si sarebbero comprese le cartelle della rendita pubblica nell' asse ereditario imponibile. E inesplicabile che si ricusi di detrarre i debiti, e dall' altra parte si esoneri dalla tassa la rendita pubblica. Si ricorre all'autorità per un caso, si ricorra pure per l'altro, e si faccia come la Francia, la quale, colla legge dell' 8 maggio 1850, ha assogettato al diritto anche la rendita pubblica.

Finchè il debito pubblico era tenue, l'esonerazione era poco dannosa; ora che si ha un debito pubblico di 600 milioni all'incirca, essa priva lo stato di una rendita, nel mentre la si può ritenere illegale.

Se non temessimo di eccedere i limiti acconsentiti ad un articolo, potremmo aggiugnere parecchie altre ragioni a convalidazione di quanto siamo venuti esponendo; ma crediamo d'aver chiarito che la non detrazione dei debiti si appoggia soltanto all'imperfezione della nostra legislazione ed al bisogno di vincere la frode, non ad alcun argomento intrinseco, per guisa che, cessate queste cause, dovrà pure esser detratta la somma dei debiti dai diritti di successione.

Ora si fanno petizioni al senato, per ottenere sia rigettato l'art. 3°. Si facciano pure, sebbene non si possa dubitare del loro esito, poichè non si vorrà respingere una legge utilissima, nè togliere al governo i mezzi di ristorare la finanza, a cagione d'una disposizione parziale. La rovina preconizzata dagli avversari della legge è un sogno, e le sue conseguenze non saranno neppur sì gravi e dannose, quanto la mala fede nelle consegne, specialmente dei valori mobili, che in moltissimi casi l' amministrazione durerà fatica a colpire, anche dopo sancita la legge.

CAMERA DEI DEPUTATI

Sul principio della seduta venne approvata l'elezione del signor Vitelli e furono così appagati i voti degli elettori del secondo collegio d' Alghero ai quali pare che stesse infinitamente a cuore d' essere rappresentati da un vice-console austriaco.

Venne poi votato finalmente il bilancio passivo per l'anno 1854 e fu approvato da 93 contro 20 contrari. Della discussione cui diedero luogo gli articoli proposti dalla commissione e le ultime categorie sulle quali erasi sospeso di deliberare noi non diremo gran cose. L' onorevole dep. Depretis, il quale ebbe sicuramente a parlare una trentina di volte in occasione di questo dibattimento, si meravigliava come il medesimo procedesse faticosamente a cagione delle continue opposizioni del ministero alle proposte della commissione: noi che, oltre dei trenta discorsi dell'onorevole Depretis, abbiamo assistito ai cinquanta dell' onorevole Lanza ed agli altri quasi innumerevoli dei signori ministri e deputati, dividemmo la meraviglia dell'onorevole Depretis e ci parve che la discussione rassomigliasse piuttosto ad un mercato in cui si contrattasse ogni impiegato ed ogni scudo della sua paga. Ma mover lamento in adesso che la cosa è finita sarebbe inopportuno; d'altronde il regolare l'amministrazione centrale secondo le norme dell'ultima legge sancita era pur necessario ed è a lusingarsi che il lavoro, cui quest' anno dovette incumbere la camera per quest'oggetto, non sarà per riprodursi; almeno così presto.

Dopo si approvò la spesa per la costruzione d'una cavallerizza ad Alessandria, locchè porse occasione ad un dibattimento piuttosto vivace fra gli onorevoli Mellana e Mantelli, i quali pare che non lasciano passare così facilmente le occasioni per rimandarsi qualche freccia, e sopra tutto l'accusa di municipalismo. Noi non la crediamo vera nè per l'uno nè per l'altro.

INTERNO

ATTI UFFICIALI

S. M., con decreto 11 giugno 1854, sulla proposta del ministro segretario di stato per la pubblica istruzione, ha ammesso Caterina Sereni, vedova dell'architetto Foglietti assistente alle fabbriche dell'università di Torino, a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

FATTI DIVERSI

La *Gazzetta Piemontese* reca questi cenni intorno alla malattia che fu causa della morte del principe Carlo Alberto, duca del Chiablese:

Si compie il doloroso incarico d' annunziare la morte di S. A. R.ma il principe Carlo Alberto, duca del Chiablese, avvenuta questa mattina ad un'ora e mezzo dopo la mezzanotte.

Dopo che era egli risanato dall' *idrocefalo acuto* sofferto nel mese di novembre dell'anno p. p. e stava ogni giorno ricuperando novello vigore, fu per mala ventura colto dalla *tosse convulsiva* dominante in modo epidemico. E questo nuovo male, di cui l' idrocefalo è alle volte un accompagnatura od una seguenza, specialmente ne' ragazzi dotati di abito linfatico, lo riprodusse nel prefato principe, il quale per ciò appunto che l' aveva già sofferto, v' era più proclive, e lo riprodusse così rapido e così truculento che, restìo questa volta ai mezzi dell' arte, riescì in pochi giorni ad un esito fatale.

Stupinigi, il 28 di giugno 1854.

RIBERI.

Funerali. Ieri ebbero luogo nella parrocchia di Santa Maria i solenni funerali del cavaliere Giambattista Cossato.

Sulla porta della chiesa, ed ai quattro lati del catafalco, leggevansi le seguenti iscrizioni dettate da un amico intimo del defunto, dall'avv. Gaetano Demarchi, deputato al parlamento.

Sulla porta della chiesa

A - Giambattista Cossato - Cavaliere dell'ordine mauriziano - All'uomo - Ricco delle più rare virtudi - Miseramente perito in lontane regioni - Questi funebri onori - Rendono - Il fratello e la sorella superstiti - Inchinandosi gementi - Agl'imperscrutabili decreti - Del cielo.

Ai quattro lati del catafalco - In faccia alla porta.

I. Modello d'amicizia di lealtà di cortesia - Nutrito d'alti principii d'onore - Come fu specchiato nel vivere - Fu sublime nel morire.

II. Di cuore compassionevole e generoso - Fu largo e secreto benefattore degl'infelici - D' animo nobile e delicato - Li tenne quai fratelli.

III. Dotato di squisito sentimento del giusto - E acceso del santo amor di patria - Niuno intese e adempiè più di lui - I doveri dell'uomo e del cittadino.

IV. Solerte e zelante amministratore - Di molti istituti di beneficenza - Li diresse col consiglio - Con le sostanze li sovvenne.

Necrologia. — Oggi (28) è passato a miglior vita il conte Eugenio Fauzone di Romagnano, luogotenente generale, cav. mauriziano.

Società promotrice delle belle arti in Torino. Ieri, 27 giugno, in una delle sale ove ebbe luogo la pubblica esposizione, alla presenza di gran numero di socii convocati in adunanza generale, si procedeva alla estrazione delle opere d'arte state acquistate coi fondi sociali.

L'adunanza era presieduta dal vice-presidente marchese Carlo Solaro di Villanova, il quale apriva la seduta mezz'ora dopo mezzogiorno.

Riferiva anzitutto il segretario che il numero delle azioni esatte fu di 1,044, e quello dei socii i quali hanno pagato le loro quote di 990, fra i quali dovevano annoverarsi numero 103 nuovi socii, aggiunti dopo la pubblica estrazione del 26 giugno 1853, i quali acquistavano azioni n. 108.

La somma poi spesa in totale in acquisto di opere d'arte durante l'esposizione fu di L. 39,655 le quali vanno ripartite come segue, cioè:

Spese da S. M. il re	L.	6,190
— da S. M. la regina vedova	»	2,970
— da S. A. R. il duca di Genova	»	1,750
— da S. A. R. il principe di Carignano	»	1,465
— dal ministero dell'interno (1)	»	2,780
— da vari socii	»	10,330
— dalla società promotrice	»	14,170
Totale	L.	39,655

Imborsati quindi i nomi di tutti i socii che avevano pagato le loro quote, i quali venivano gridati ad uno ad uno dal socio sig. Carlo Borbonese, e riscontrati sulla copia ufficiale del catalogo dal socio conte Teodoro di Bricherasio, due gentili fanciulline procedevano alla duplice estrazione dei titoli delle opere d'arte destinate in vincita e dei nomi dei socii vincitori.

Compiuta l'estrazione de' 49 premii, il vice-presidente, dopo aver annunciato che i socii non favoriti dalla sorte avrebbero ricevuto in fine dell'anno un *album* adorno di otto disegni in litografia, scioglieva l'adunanza alle ore due pomeridiane.

Monte di Pietà di Torino. — La direzione delle opere pie di S. Paolo ha ottenuto con R. decreto del 19 cadente giugno, l'approvazione di alcune modificazioni al regolamento pel Monte di Pietà ad interessi, da essa amministrato.

Queste modificazioni vengono dalla direzione annunziate colla seguente notificazione che riproduciamo:

Direzione delle opere pie di S. Paolo di Torino.

Il presidente della direzione, visto il decreto reale in data delli 19 cadente giugno, con cui furono autorizzate alcune modificazioni agli articoli 6 e 22 del regolamento pel Monte di Pietà ad interessi attualmente in vigore, il primo dei quali concerne l'interesse che si corrisponde pei capitali depositati presso il Monte medesimo, ed il secondo riflette la tariffa dei diritti che si percevono per le polizze dei pegni,

Notifica:

1° Che a partire dal 1° p. v. luglio l'interesse dei capitali già esistenti in deposito, e di quelli che verranno depositati presso il Monte di Pietà suddetto, è portato dal 4 al 5 per 0\|0.

2° Che a cominciare dalla stessa epoca i diritti di polizza dei pegni saranno riscossi sulla base di una nuova tariffa approvata col citato sovrano provvedimento, il cui tenore è il seguente, cioè:

Pei prestiti sino alle L. 3, L. 0 05 — dalle lire 3 05 alle L. 10, L. 0 15 — dalle L. 10 05 alle lire 20, L. 0 25 — dalle L. 20 05 alle L. 50, L. 0 40 — dalle L. 51 00 alle L. 80, L. 0 75 — dalle L. 81 alle L. 100, L. 1 00 — dalle L. 101 alle L. 200, L. 1 50 — dalle L. 201 alle L. 300, L. 2 00 — dalle L. 301 alle L. 400, L. 2 50 — dalle L. 401 alle L. 500, L. 3 00 — dalle L. 501 alle L. 1000, L. 5 00 — dalle L. 1001 alle L. 1500, L. 7 50 — dalle L. 1501 alle L. 2000, L. 10 00 — dalle lire 2001 alle L. 2500, L. 12 50 — dalle L. 2501 alle L. 3000, L. 15 00 — dalle L. 3001 alle L. 3500, L. 17 50 — dalle L. 3501 alle L. 4000, L. 20 00 — dalle L. 4001 alle L. 4500, L. 22 50 — dalle L. 4501 alle L. 5000, L. 25 00.

Ed ogni maggior somma in ragione del 1\|2 per 0\|0.

Torino, il 27 giugno 1854.

Il presidente della direzione
SIGNORETTI.

(1) *Oltre questa somma, il signor ministro dell'interno accordava pure quella di lire* duecento *a titolo d' incoraggiamento al pittore di storia sig. Dionigi Faconti.*

Onore al coraggio. — Leggesi nel *Vessillo Vercellese* del 27:

« Il brigadiere Ottino 2°, l'audace e intrepido carabiniere che nel fatto del 18 maggio descritto nel nostro num. 24, affrontava i colpi dei due assassini che già gli avevano ucciso il compagno Berta, e che un dopo l' altro atterravali, salvandone però la vita per consegnarli alla giustizia, ha ricevuto ieri l'altro (25) alla presenza de' suoi compagni d'arma la ricompensa dei valorosi.

« Delegato a conferirgli la medaglia d' argento aggiudicatagli dal governo, il maggiore cavaliere De-Magistris venne espressamente da Novara per questo: e mosso da così nobile e forte cagione non lasciò di dire nobili e forti parole ad encomio del premiato carabiniere, ad onore del suo compagno ucciso, e ad eccitamento degli altri convocati ad assistere alla funzione.

« Quest' onore rendeasi all' Ottino fra molto concorso di popolo sulla piazza di San Francesco, innanzi alla caserma festivamente adobbata al di fuori di militari emblemi, e fra le grida di *Viva il re! Viva lo statuto*! »

Bibliografia militare. — Ci corre il debito di annunciare un'operetta di poca mole ma redatta con molta cura e che potrà essere di grande utilità a tutti gli uffiziali e sotto-uffiziali dell' esercito e della guardia nazionale, che bramino conoscere nei più ampi dettagli quelle armi che sono loro date per la difesa della patria. È questo il *Manuale sulla costruzione e conservazione delle armi a fuoco e portatili ed armi bianche, da un capitano di fanteria,* e noi lo raccomandiamo a tutti quelli cui ponno interessare le materie in esso discorse, nella intima persuasione che difficilmente potrebbero nè cercarle nè trovarle in qualsiasi altra opera più ampiamente trattata.

Pubblicazioni. Dalla tipografia Favale venne recentemente pubblicato un trattato di cucina, pasticcieria moderna, credenza e relativa confettureria, del signor Giovanni Vialardi, aiutante capo-cuoco e pasticciere della R. Corte. Questo nuovo libro di gastronomia originale italiana è basato sopra un metodo economico, semplice e signorile; contiene 2,000 ricette, e ornato di 32 tavole aventi più di 300 disegni.

Il signor Vialardi lo scrisse per la comune intelligenza. Merita speciale menzione il modo per conservare le sostanze alimentarie, e più di tutto la cucina per i bambini, dal cui bene accomodato nutrimento dipende principalmente la loro salute e robustezza.

Trovasi vendibile presso i principali librai e presso l' autore, in via delle Scuderie, n. 12, Torino.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Presidenza del presidente BONCOMPAGNI

Tornata del 28 giugno.

La seduta è aperta dal presidente alle ore una. All'una e 1\|4, fattasi la camera in numero, approvasi il verbale.

È accordato al deputato Corsi un congedo di 15 giorni.

Bertini riferisce nuovamente sull' elezione del sig. Vitelli a deputato del primo collegio d'Alghero, conchiudendo per l'annullamento, stantechè, se risulta della sua rinuncia all' ufficio di viceconsole austriaco, non consta però egualmente della sua rinuncia a vice-giudice, nè che questa sia stata accettata nemmeno dal magistrato d'appello.

Rattazzi, guardasigilli e ministro provvisorio dell'interno: La qualità di vice-giudice non può pregiudicar l'elezione, giacchè non ha stipendio. Se poi esso non fu nominato per decreto reale, basta la rinuncia al giudice.

Bertini dice che fu nominato con decreto reale nel 1853. Il vice-giudice poi ha gli stessi doveri e diritti di un giudice e percepisce onorari negli atti di giurisdizione volontaria.

Rattazzi: Onorari non sono stipendio.

La camera respinge le conclusioni dell' ufficio, ed approva l'elezione.

Seguito della discussione sulle categorie concernenti l' amministrazione centrale.

Lanza, relatore, propone all' art. 6 la seguente aggiunta:

« Se il segretario particolare sarà scelto fra gli impiegati dello stesso ministero, non verrà surrogato. »

Dabormida, ministro degli affari esteri: È giusta in massima l' aggiunta. Bisogna lasciar vacante il posto, onde non mettere poi il segretario fuori pianta; ma il segretariogenerale degli esteri è in più dei due capi di divisione.

Daziani: Sarà un capo di divisione fuori pianta.

Rattazzi: Se il segretario particolare conserva l' impiego è naturale che non può essere rimpiazzato.

Daziani: E se esso fosse un consigliere d' appello?

Rattazzi: Nemmeno: non vi possono essere impiegati, oltre quelli portati nella pianta.

L' aggiunta *Lanza* è approvata.

« Art. 6. Per l' eseguimento di lavori urgenti o straordinari ogni ministro può applicare al suo dicastero altri impiegati da lui dipendenti. Non dovrà però ritenerli un tempo maggiore di 18 mesi. Questi impiegati non riceveranno che lo stipendio assegnato alla loro carica effettiva nella quale non potranno essere surrogati. » (*Appr.*)

« Art. 7. Gl' impiegati dell' amministrazione centrale possono essere collocati in *aspettativa*.

« 1. Per soppressione d' impiego o riduzione di piante;

« 2. Per infermità temporarie;

« 3. Per motivi di famiglia in seguito a loro domanda. »

Cavour C., ministro di finanze e presidente del consiglio: Nel regolamento 13 ottobre 1853 si contempla anche la sospensione come pena e con perdita di parte dello stipendio.

Daziani: La sospensione è una punizione, l' aspettativa no. Il regolamento resta sempre in vigore, per la sospensione.

« Art. 8. In qualsiasi dei succennati casi, l'*aspettativa* non potrà durare che due anni. »

Cavallini: Gl' impiegati in aspettativa, se dopo due anni non sono provvisti, dovranno dunque essere depennati. Ma se due anni mi paiono troppo per quelli al num. 3, per quelli ai numeri 1 e 2 mi paiono pochi. Fra essi ponno esservi anche impiegati che contino 15 a 20 anni di servizio. Non è ciò conforme nè ai principii di equità, nè ai precedenti della camera. Io propongo quindi che questi impiegati, scaduto il biennio, avranno diritto, se compiuti dieci anni di servizio, alla metà della media dello stipendio degli ultimi tre anni, conformemente all' art. 10 della legge 7 luglio sulle pensioni.

Lanza: Io temo che questa proposta, col suo carattere di equità, non venga a paralizzare l'effetto dell'articolo, che era come uno stimolo pel ministero, onde ricollocasse in attività gl'impiegati in aspettativa. La proposta *Cavallini* è contraria all'economia, giacchè il ministero sarà più corrivo a dar pensioni; è contrario all' interesse degli impiegati stessi, giacchè molti di essi avrebbero forse amato meglio essere conservati in carriera. La disposizione presa nella legge sulle pensioni concerneva impiegati che godevano già di un trattenimento, di una specie di giubilazione.

Arnulfo: Chi è collocato in aspettativa non ha torti e dopo due anni il ministro può rispondere: non posso impiegarvi. Che coraggio si fa così a quelli che vogliono imprendere la carriera degli impieghi? Chi vorrà mettersi nel pericolo di trovarsi dopo 15 anni di servizio senza mezzi di sussistenza? E se uno malato pei due anni, risanasse dopo?

Cavallini: La legge del 51 si riferisce a tutti gli impiegati in aspettativa, anche a quelli che lo fossero solo da due o tre anni. Se si dice che i ministri possono abusare, sarebbe allora difficile assai far leggi. (*Si ride a sinistra*) Non si può mettere su una strada un impiegato che abbia prestato servizio per dieci o quindici anni.

Lanza: Nel far le leggi, non devesi tener conto dei casi affatto speciali. Piuttosto che accettare la proposta *Cavallini*, aderirei alla soppressione dell'articolo; così il ministro, dopo due, tre, sei anni, potrà rimetterli in attività. Non capisco come, dopo essersi tanto lamentate le pensioni, si voglia ora aprirvi un'altra porta, per evitare una possibile ingiustizia.

Lamarmora, ministro della guerra: Io ho 140 impiegati in soprappiù. Chi mi guarentisce che li potrò collocare tutti in due anni? La proposta *Cavallini* è affatto ragionevole.

Arnulfo insiste.

Cavour C.: Il caso è grave pel ministero della guerra, che trovasi veramente in una condizione eccezionale. Come collocar 97 impiegati? Alcuni di quelli che io ho presi sono affatto distinti; ma molti non ne capivano nulla dell'amministrazione e da ciò forse il ritardo dei ruoli. L'effetto reale è dunque poca cosa; l'effetto morale sarà pessimo sugli animi degli impiegati. E si noti che ora le società industriali pagano i loro impiegati anche meglio del governo, e che questo corre quindi pericolo di perderne di buoni.

Lanza: Si tratta dunque di una difficoltà provvisoria pel ministero della guerra ed io non avrei difficoltà per questo a proporre un emendamento.

Cavallini persiste perchè si tratta di un principio di equità, che deve estendersi a tutti gli im-

piegati e che non si può d'altronde temere abbia a far crescere le pensioni.

Depretis: Una questione così grave non deve essere risolta ora, ma rimandata alla legge sulle pensioni con cui è connessa.

Rattazzi: Ma l'articolo intende mantenerlo? (*Depretis*: Sì)

Lanza: Il ministero della guerra è in condizione speciale; gli altri non hanno quasi impiegati in aspettativa; devesi d'altronde tener conto di questo momento di transizione. Io proporrei perciò il seguente emendamento:

« Però, gl'impiegati già appartenenti all' amministrazione centrale dello stato e collocati in aspettativa o fuori pianta, in dipendenza del nuovo ordinamento, potranno ottenere una pensione non eccedente la metà dello stipendio da essi percepito nei due ultimi anni, nè superiore in ogni caso all'ammontare dell'assegnamento d' aspettativa a cui avrebbero diritto. »

Cavallini accetta, perchè egli intendeva appunto contemplare gl'impiegati dell' amministrazione centrale.

È approvato.

« Art. 9. L'impiegato che rimarrà in esercizio effettivo della sua carica più di dieci anni collo stesso grado e stipendio, avrà diritto all' aumento d'un decimo del suo stipendio. (*Appr.*)

« Art. 10. Dal primo gennaio 1854, le nuove pensioni concesse non potranno essere pagate che col fondo assegnato alla categoria stabilita *per le pensioni da concedersi nel corso dell'anno*. (*Appr.*)

« Art. 11. Le somme che rimarranno libere per pensioni estinte dovranno cadere nello *speso di meno*. (*Appr.*)

« Art. 12. Il progetto di bilancio di ciascun dicastero dovrà d' ora innanzi essere corredato di un quadro delle pensioni state concedute nell'anno anteriore a quello, in cui il progetto di bilancio deve essere presentato alla camera dei deputati, colla indicazione di tutti i motivi; approvata la legge del bilancio, quelle pensioni si avranno per definitivamente ammesse. »

Depretis: Ben inteso che non resta escluso l'obbligo del ministero di presentare il quadro delle pensioni cessate.

Lanza: Questo quadro è assolutamente necessario per stabilire poi le deduzioni a calcolo.

Demarchi: Non si dovrebbe dire: « presentato al *Parlamento*? »

Depretis: Lo statuto vuole che la presentazione dei bilanci si faccia prima alla camera dei deputati.

Approvasi anche l'ultimo articolo, che fisse le provvisioni per gli uffizi di posta di 2.a classe.

Depretis: La legge 23 marzo 1853 imponeva che anche le poste, il debito pubblico e le zecche fossero riordinate secondo le basi di questa legge nel 1854. La commissione si limita a fare al ministero, che ha mal interpretata la legge, un eccitamento; io vorrei qualche cosa di più. Si tratta e di qualche economia e dell'obbedienza alla legge. Proporrei quindi il seguente articolo di aggiunta:

« Art. 14. Non più tardi del 31 dicembre 1854 sarà provveduto al riordinamento delle poste, del debito pubblico e delle zecche, in conformità della legge 23 marzo 1853. »

Cavour C.: Il debito pubblico fu ordinato con legge; è cosa delicatissima e non credo che sarebbe bene variare per semplice decreto reale. La legge sulle zecche e sul marchio vogliono anche una riforma. Così pure sarà necessaria una legge, quando le poste avessero ad esser distratte dal ministero degli esteri, per venir riunite a quello delle finanze ed a quello dei lavori pubblici. Il ministero prende impegno di presentare queste proposte di legge nella sessione prossima.

Lanza: Dopo le dichiarazioni del ministero, non mi par necessario un altro articolo di legge. Non il parlamento certo deve vedere di mal occhio che quelle riforme si facciano per legge.

Depretis: Il ministero doveva in ogni modo domandar una proroga. Io dissi che il ministero aveva mal interpretata la legge, per adoperare la frase la più cortese del mio vocabolario, ma doveva dire che l' ha violata. Io parlo del resto dell' esecuzione della legge 23 marzo, senza dire se debba piuttosto farsi per legge che per decreto. Piuttosto, essendosi al fine della prima parte della sessione, non avrei difficoltà a prolungar il termine fino all' ultimo giugno del 1855.

Rattazzi: Il ministero non ha nè male interpretata, nè violata la legge 23 marzo, se ha soprasseduto, perchè credeva necessaria una legge. Io accetterei la proposta *Depretis*, quando si limitasse ad invitare il ministero a presentare un progetto di legge.

Daziani appoggia la proposta *Depretis*. Per circostanze gravi, il ministero non potè finora adempiere la legge 23 marzo; ora la camera gli dà una nuova proroga.

Cavour C.: Non si può imporre al ministero una cosa, che non dipende da lui.

Guglianetti: Il ministro di finanze non sarebbe veramente obbligato a presentare una legge che pel debito pubblico. In ogni modo poi egli avrebbe adempiuto al dover suo quando avesse fatto questa presentazione.

La proposta *Depretis* è respinta a molta maggioranza.

Valerio: Ora che è votata la legge, mi giova mover un' interpellanza al signor ministro di finanze. Nella classificazione degl' impiegati della nuova amministrazione, si tenne conto non della anzianità, nè del grado, ma dello stipendio; e ciò diè luogo ad ingiustizie, giacchè v' erano impiegati pur benemeriti e poco pagati, mentre a scritturali presi nella foga del 1849 furono date anche 1500 lire. Io non chieggo che si disfaccia quel che si è fatto; ma che per l' avvenire si tenga conto dell' anzianità e del grado.

Cavour C.: Per ciò che riflette il mio ministero, si trattava di risolvere un problema assai difficile, di fondere quattro amministrazioni, che erano prima rette da norme diverse. Si tenne conto per ciò dell' anzianità, dello stipendio e della capacità. Vi furono impiegati, che avevano minor stipendio e minor anzianità collocati in posizione più elevata d' altri, per la loro capacità ed il loro zelo non comune. Se vi furono errori, e se ne possono esser commessi, io cercherò di rimediarvi.

Valerio: Io prendo atto di queste ultime parole del signor ministro; ma veramente mi era indirizzato piuttosto al presidente del consiglio, che deve aver l' occhio su tutte le amministrazioni. In alcune di queste si tenne calcolo solo degli stipendi. Ai casi cui io alludo non servì certo di misura la capacità. Io domando al ministro che voglia estendere anche alle altre amministrazioni la sua promessa. (*Valerio e Lamarmora scambiano qualche parola dai loro posti*)

Cavour C.: Io sono sicuro che i miei colleghi hanno fatto il loro possibile; ma anch' essi sono uomini, possono aver sbagliato: (*ilarità*) e non dubito, che in questo caso rimedieranno.

Si passa alla discussione delle categarie di vari bilanci lasciate sospese.

Cat. 1. Personale degli esteri, L. 131,822.

Cat. 2. Personale di grazia e giustizia, L. 103,600, ridotta dalla commissione di 5000, per la soppressione di un capo divisione.

Rattazzi: Dal 48 in poi furono in questo ministero tolti 14 impiegati, mentre gli affari crebbero assai per i bilanci, gli *exequatur* per decreto regio, l'abolizione delle decime ed il riparto dei sussidi al clero di Sardegna, la promulgazione delle leggi. Ci sono naturalmente tre divisioni: gli affari ecclesiastici, il personale della giustizia e le grazia.

Lanza: Da un quadro trasmesso dal ministro di finanze risulta che la riduzione degl' impiegati in questo ministero fu solo di 3.

Rattazzi: Nel 51, se ne diminuirono 3; nel 52, due; nel 53, vi entrarono i 5 dell'azienda, ma nel 54 se ne diminuirono otto.

Lanza dice che il punto di partenza pel quadro che gli fu trasmesso è il 52.

Pallieri: Gli affari della divisione grazia non sono per nulla importanti; non c'è altro che da riempire i vuoti de' ricorsi e trasmetterli. Se tutti avessero la stessa capacità e lo stesso zelo che hanno alcuni, ne basterebbero 25; la commissione ne concesse 32; ma non capisco che si voglia creare un generale senza soldati.

Rattazzi: I ricorsi sono in media più di dieci al giorno, e se non si facesse che darvi corso, l' avvocato fiscale ed il consiglio di stato non avrebbero a far altro; ma si esaminano, e se non ci può esser luogo a grazia, non si trasmettono.

Pallieri, relatore, acconsente a conceder un applicato di quarta classe con 1500 lire.

La camera approva questa proposta.

Cat. 1. Interno, personale L. 221,000.

Cat. 1. Pubblica istruzione, personale L. 72,690.

Cat. 1. Lavori pubblici, personale L. 155,150.

Cat. 3. Aspettativa, L. 12,047.

Cat. 15. Concorso dello stato nelle spese pei porti L. 50m.

Cat. 35 *bis*. Ponte sul Po a Carignano L. 57m.

Cat. 14. Porto di Terranuova L. 7m.

Cat. 1. Finanze. Proposta dal ministero in lire 422,800 e ridotta dalla commissione a 402,200.

Cavour C. accenna all'infelice distribuzione dei locali del suo ministero ed al bisogno quindi di un maggior numero d'inservienti. Col tempo verrà a proporre la costruzione di un nuovo locale: ma per ora prego la commissione a concedergli altre due mila lire.

Lanza acconsente.

Cat. 1. Amministrazione centrale, personale della guerra L. 431,822.

Cat. 2. Materiale L. 65,000.

Cat. 3. Intendenze militari L. 197,487.

Cat. 49. Contabili pel materiale d'artiglieria lire 96,500.

Cat. 56. Contabili del genio militare L. 109,123.

Cat. 71. proposta dal ministero in L. 71,454 ridotta a L. 6354.

Bo insiste perchè sia mantenuta la somma di L. 3500 per un caposezione.

Lamarmora appoggia la proposta *Bo*. Il lavoro è grave. Mi si propone di provare a far senza, io vorrei invece provare a tenerlo.

Quaglia, relatore, dice che la commissione fece questa riduzione per conformarsi al regolamento del 13 ottobre.

Approvasi la proposta del ministero e quindi l' art. 1 del progetto così concepito:

« Art. 1. Il bilancio passivo dello stato per l' esercizio mille ottocento cinquantaquattro è approvato nella somma complessiva di lire 145,560,890 ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo. »

La votazione segreta dà 90 voti favorevoli e 25 contrari.

Costruzione di una cavallerizza in Alessandria.

Il presidente dà lettura del progetto che è questo:

« Articolo unico. Il governo del re è autorizzato a trattare col municipio di Alessandria, per la costruzione d' una cavallerizza ed a concedergli in pagamento i fabbricati demaniali nella perizia descritti in data 13 giugno 1854, salvo rimborso a favore delle parti contraenti, del maggior prezzo risultante dal confronto fra quello dei fabbricati a cedersi e la spesa della costruzione della cavallerizza, da constatarsi con apposita liquidazione a lavoro compito. »

Mellana approva il sistema di provvedere ai locali necessari, alienandone altri meno, e desidera una legge che stabilisca il concorso dei municipi per le guarnigioni, quando essi ne risentano qualche vantaggio. Do il mio voto a questa e vedono quindi che non sono mosso da idea municipale. (*Ilarità sul banco dei ministri e nella camera*) Al sig. presidente del consiglio (*Cavour*: Io, no) che fa le meraviglie, osserverò che la città di Casale, dietro le insistenze del governo, fece essa costrurre una cavallerizza: mentre parte della guarnigione fu poi portata in Alessandria. Quanto al contratto, sono nemico delle possidenze del governo, ma credo che queste sia meglio alienarle all'asta pubblica: tanto che il terreno per la cavallerizza lo veggo stimato a 7 lire il metro quadrato, mentre quello da alienarsi, che fa parte della città, sole L. 4. (*Nella camera si chiacchera*) La camera forse è estranea. (*Dopo una breve pausa*) Io ho impiegato parecchie ore per esaminare questi calcoli: ora voglio far parte dei miei studi ai miei onorevoli colleghi e credo che li troveranno giusti. (*Bene! ilarità!*) Non respingo dunque la domanda del ministro, ma vorrei l' incanto pei fabbricati e l'allocazione del fondo necessario per la cavallerizza. La città di Alessandria mi saprà grado, se faceva per generosità, o potrà comperar essa stessa i fabbricati.

Mantelli dice che la legge accennata dal deputato Mellana sarebbe assai difficile a farsi; che, se si consideri la condizion della città d'Alessandria per la sua posizione militare ed i debiti cospicui che ha, si vedrà essere il vantaggio minore del danno; che il municipio non fece nessuna domanda; che in prova di ciò egli aderisce alla proposta del dep. Mellana; che il dep. Mellana ha presi errori di fatto, benchè abbia profondamente studiato il progetto.

Cavallini non può accettare nè l'articolo della commissione, nè quello del ministero, perchè e nell'uno e nell'altro si fa appaltatore il municipio, lasciando anche indeterminata la camera. Aderisce alla proposta *Mellana*.

Lamarmora accetta esso pure questa proposta, dicendo che non propose una somma in bilancio, credendo di poterla più difficilmente ottenere. (*Si ride*). Dichiara del resto che il municipio di Alessandria non entra in trattative che dietro le istanze del governo.

Cavour C. emenda nel seguente modo la proposta *Mellana*:

« Art. 1. In aggiunta al bilancio passivo 1854, è aperto al ministro della guerra un credito di L. 58,000 per la costruzione di una cavallerizza nella città di Alessandria.

« Art. 2. Il governo del re è autorizzato ad alienare i due fabbricati demaniali descritti nella perizia in data 13 giugno 1854. »

Mellana dice che aderisce, purchè sia ben inteso che il ricavo della vendita sarà impiegato in queste spese. Osserva poi al ministro della guerra che egli non accusò mai d'iniziativa la città di Alessandria. Rispondo quindi vivamente circa agli errori di fatti imputatigli dal dep. Mantelli.

Gli articoli sono poi approvati. Si fa poi procedere allo scrutinio segreto; ma vien riconosciuto mancar un deputato al numero legale.

La seduta è levata alle 5 3|4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Tipografia della camera.
Tronco da Quarto a Solero.

Il seminario di Torino. Troviamo nella *Gazzetta dei Giuristi* le conclusioni dell' avvocato fiscale nell'udienza del 16 giugno del magistrato d'appello di Torino, nella causa del rev. Vogliotti rettore del Seminario di Torino contro il rev. Vacchetta, economo generale.

Noi le riproduciamo, come documento importante, in cui sono svolti e sostenuti alcuni principii di diritto patrio.

« Il teologo Alessandro Vogliotti, rettore del seminario di Torino, dicendosi tale costituito con lettere patenti del 6 di settembre 1844, chiedeva avanti il tribunale di prima cognizione la citazione dell'abate Michele Vacchetta, economo generale R. apostolico, *per vedere farsi luogo alla immediata reintegrazione del seminario nel pieno godimento ed esercizio del diritto di proprietà di tutti i beni e redditi di sua spettanza*: sulla quale domanda essendosi il tribunale, con decreto del 19 stesso mese, dichiarato incompetente a provvedere, chiede ora a questo magistrato che venga di esso tribunale rieccitata la giurisdizione.

« L'ammessibilità in sè di un simile richiamo per diniego di giustizia, da decreto di tribunale subalterno, non va soggetta a difficoltà, secondo le ricevute massime.

« Ben non può l'uffizio riconoscere qualità nel ricorrente, pell'oggetto dell'azione che da lui vorrebbesi instituire.

« Infatti, quantunque non vadano unite a questo secondo ricorso le enunciate lettere patenti, è però ovvia la presunzione che la qualità, con esse conferitagli, di rettore, non porti con sè alcuna straordinaria attribuzione di gerenza o tutela del patrimonio del seminario, ma trovisi invece circoscritta alle ordinarie e proprie funzioni di direzione e disciplina interna.

« Certo, secondo le disposizioni del concilio di Trento, il seminario dovrebb' essere in ben altra guisa rappresentato.

« Nè diversamente l' uffizio opina rispetto alla persona contro di cui verrebbe l' azione rivolta; non potendo l' economo generale, investito dell' amministrazione provvisoria dei beni e redditi del seminario per decreto reale, avere qualità per discutere di questo il valore.

« E invero, dopochè nel ricorso sporto al tribunale erasi fin dalle prime linee riferito il tenore di tale R. decreto, in data del 10 di aprile ultimo, così concepito: « Abbiamo ordinato ed ordiniamo « quanto segue: — I beni e redditi di ogni sorta, « componenti la dote del seminario arcivescovile « di questa capitale, attualmente e già da varii « anni chiuso, saranno provvisoriamente posti « sotto l' amministrazione e custodia dell' economato generale, dal quale ne sarà formato un « esatto inventario, » e fatto del decreto stesso cadere la responsabilità sul ministro da cui fu controfirmato, riconoscendosi nell' economo generale un semplice esecutore, stromento passivo della volontà sovrana, reca sorpresa lo scorgere come abbia poi nondimeno il ricorrente voluto, e voglia ancora oggidì, contro di lui indirizzare le sue istanze di reintegrazione. L' incoerenza del quale sistema si rende vieppiù palese per la risposta che la posizione giuridica dell' economo generale gli metterebbe naturalmente in bocca: essere, in quanto a lui, cosa indifferente, come l' ordinata amministrazione provvisoria, così la rivocazione che se ne faccia.

« Sebbene imperianto il più preciso accertamento della qualità delle persone soglia rimandarsi alla discussione contradditoriale, essendo tuttavia nell' ordine e nella economia dei giudizi che, alloraquando è di essa qualità manifesto il mancamento, venga senza più la citazione ricusata, e ciò appunto verificandosi nella fattispecie, rispetto alle persone sì dell' *attore* che del *convenuto*, sarebbe, a parere dell' uffizio, bastevolmente motivato il provvedimento di questo magistrato, che per ciò solo rigettasse la innoltratagli domanda.

« Ma poichè il decreto del tribunale poggia più specialmente sul principio dell' intangibilità, dal canto dell' autorità giudiziaria, di un atto del potere esecutivo, l' uffizio porterà su di questo punto la disamina.

« Base e fondamento di un governo ordinato a forme costituzionali si è che ciascheduno dei poteri che lo compongono operi nei rigorosi limiti delle sue attribuzioni: l' osservanza del quale precetto non potrebbe avere migliore garanzia che il comune loro interesse, per la confusione che altrimente si genera tra di essi poteri, e nella quale sta il più grande pericolo che siavi a scongiurarsi, per le libertà dei popoli e la salvezza dei troni.

« Ove tuttavia avvenga che sia all' autorità giudiziaria denunciato un atto del potere esecutivo siccome in trasgressione di essi limiti (ciò che appunto succede nel caso attuale, tale essendo nella sostanza lo scopo dei ricorsi presentati dal teologo Vogliotti, male dissimulato col trasparente velo di una domanda in rinvendicazione di proprietà), il contegno a cui debba quella attenersi non può essere dubbio.

« L'autorità giudiziaria, o il potere giudiziario se così vuolsi chiamarlo, bensì indipendente, ma emanazione esso medesimo del potere esecutivo, non potrebbe arrogarsi sugli atti di questo un sindacamento che, distraendolo dalla propria sfera, lo costituirebbe come in grado ad esso superiore. La ingerenza che da lui fosse per esercitarsi costituirebbe un eccesso altrettanto grave, a parere dell'uffizio, quanto quello cui avrebbe in mira di reprimere, venendo per essa a paralizzarsi, con violazione delle sue essenziali prerogative, l'azione del potere esecutivo nell'esercizio dell'autorità conferitagli dallo statuto, azione ed autorità che si troverebbero invece trasportate, mediante altrettanti giudizi, nel dominio dei tribunali: facile sotterfugio ai nemici del governo per incepparne le operazioni, e creargli imbarazzi, anche allorquando procede nelle strette vie della legalità, e con evidenti tendenze di ben pubblico.

« È legale pienamente, e costituzionale, si è l'atto del potere esecutivo, del quale si tratta.

« Sebbene ciò tenga propriamente al merito, sia lecito all'ufficio, poichè tali costituzionalità e legalità furono per l'appunto intaccate, con *disconoscimento dei principii i più elementari del patrio diritto in ordine alla condizione da esso fatta agli stabilimenti ecclesiastici*, lo spendervi brevi parole.

« Sonosi invocati gli articoli 25, 418, 433 e 439 del codice civile. e l'art. 29 dello statuto.

« Ma forsechè il primo di tali articoli non contiene precisamente, una espressa limitazione alla capacità legale, con esso riconosciuta e coi due altri articoli successivamente citati, alla chiesa, ai comuni ed ai pubblici stabilimenti, di godimento dei diritti civili, e segnatamente della facoltà di possedere, tale capacità subordinando alle *modificazioni determinate dalle leggi?* Ned era eziandio da dimenticarsi l'art. 436, secondo cui i beni della chiesa, dei comuni e degli altri pubblici stabilimenti, esser deggiono *amministrati* ed alienati *nelle forme e colle regole che loro sono proprie*.

« Secondo la definizione poi della *proprietà*, che leggesi all' art. 439, essa è il diritto di godere e disporre della cosa nella maniera la più assoluta, *purchè non se ne faccia uso vietato dalla legge e dai regolamenti*. E altro che sia, e da assai diversi principii informato, il diritto di proprietà spettante agli enti o corpi morali da quello che spetta ai singoli individui, lo fa presentire la diversa fonte da cui gli uni e gli altri tale diritto ripetono. (1)

« L' art. 29 dello statuto, nello innalzare in principio politico l' inviolabilità della proprietà, ponendola, al paro della libertà individuale e della inviolabilità del domicilio, sotto la salvaguardia di quel patto fondamentale, nulla immutò circa le preesistenti disposizioni della legge civile sulle norme di godimento ed esercizio di un tale diritto,

così dal canto dei singoli individui, come da quello degli enti o corpi morali; e rimangono perciò illese, a riguardo di questi, le limitazioni e modificazioni sovra avvertite, per le quali è in essi il diritto di proprietà contemperato in modo consentaneo alla loro indole ed alle loro condizioni di esistenza.

« Sono desse, al postutto, un corollario di quell'alta sorveglianza che non puossi contendere al governo su di tali enti; eretta presso di noi, quando altro non fosse, a riguardo segnatamente degli stabilimenti ecclesiastici, in canone di diritto civile interno, applicato costantemente, nella cerchia delle loro attribuzioni, dai patrii magistrati, ai quali si appartiene, per proprio ufficio, il conservarne le genuine tradizioni (art. 2 del codice civile).

« Traggansi ora le ricordate disposizioni a quell'altra posta in fronte al codice civile (cit. art. 2), colla quale il re è proclamato protettore della chiesa e de'suoi stabilimenti, ed all'art. 18 dello statuto, che a lui assegna l'esercizio dei diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, ed agli articoli 6 e 67 pur anche dello statuto, dei quali il primo attribuisce al re la facoltà di fare decreti per l'eseguimento delle leggi, ed il secondo statuisce che gli atti del governo hanno vigore quando sono muniti della firma di un ministro: sorgente della risponsabilità ministeriale. E la legalità e costituzionalità del sullodato decreto reale non potrebbero apparire in più chiara luce collocate.

« Del resto non isfuggirà quanto fuor di proposito facciasi appello ai principii che riconoscono alla chiesa ed a'suoi stabilimenti il diritto di possedere, e sanciscono l'inviolabilità della proprietà, a riguardo di un provvedimento il cui tenore non accenna neppure per ombra a disegno alcuno di spogliare il seminario dei suoi beni e redditi, ma ha unicamente per oggetto una misura conservatoria, da urgenti e non men note ragioni giustificata, nell'interesse dello stesso stabilimento e dello stato.

« Gli è quindi nel convincimento altresì della piena legalità, costituzionalità, opportunità e giustizia di tale misura, che l'uffizio dell'avvocato generale, richiamando le considerazioni svolte più avanti, circa il difetto di veste e di persona, non che il difetto di giurisdizione, il quale essendo assoluto, niun dubbio parimente che possano i tribunali, ed anzi debbano, ricusare la citazione.[1]

« Conchiude che da questo magistrato si dichiari non farsi luogo a quanto si supplica.

Torino, 5 giugno 1854.

Debernardi sost.

« Il magistrato dichiara non farsi luogo a quanto si supplica.

« MANNO P. P. *Serafino* di voto. »

(1) « Il y a des personnes de plusieurs sortes. Il « y a des individus, créatures de Dieu; il y a des « communautés, des corporations, créatures de » la Loi. Celles-ci ne peuvent prétendre à la « propriété inviolable; elles ne sont pas antérieures à la loi, de laquelle émanent, et elles « restent dans sa dépendance. Celles-là seulement « y peuvent prétendre, car seules elles apportent « dans l'état social une existence qu'elles ne tien« nent pas de lui. » Hello, *Du rég. constit.*, première partie, tit. 5, § 1.

Ultime Notizie

TOSCANA

(*Corrispondenza particolare dell'*Opinione)

Firenze, 25 *giugno*.

Le feste del S. Giovanni, cominciate nel dopo pranzo di venerdì, sono procedute regolarmente. Non vi è stato che un piccolo e curioso incidente durante i fuochi d'artifizio, che s'incendiavano nella sera di venerdì sul ponte alla Carraia. Un soldato austriaco ubriaco stando in mezzo alla folla volle provarsi a baciare una bambina che, spaventata, cominciò a piangere. Un velite, che si trovava vicino, cercò di persuadere il soldato austriaco a non volere insistere in quella inopportuna dimostrazione di tenerezza. Le persuasioni furono male accolte, e ne nacque un alterco; intanto varii soldati toscani udendo quel litigio, si erano avvicinati; il tedesco trasse fuori la baionetta, i toscani le sciabole, e quello sarebbe stato davvero poco lieto di quell' incidente, se i gendarmi e un caporale austriaco sopravvenuti non lo avessero tolto da quel luogo.

I circostanti al vedere sguainare le armi si spaventarono: gli urli delle donne e le strida dei bambini gettarono lo spavento nella folla e per un momento vi fu gran confusione: ma ben presto si ristabilì la tranquillità. Del resto il concorso è stato in quest'anno molto minore che nei precedenti: della qual cosa principale ragione si è la miseria, effetto inevitabile della trista annata ora decorsa.

Le mietiture sono cominciate e la raccolta è abbondantissima. Per la vite poi tristi notizie; la crittogama si estende ogni giorno più.

FRANCIA

(*Corrispondenza particolare dell'*Opinione)

Parigi, 26 *giugno*.

Il ritiro di Persigny ha fatto una sensazione più grande di quello che non si potesse aspettare, massime che ora l' uscita di un ministro non cangia punto la politica del governo. Egli godeva una gran riputazione di probità e questa qualità nelle attuali circostanze pare preferibile alle più alte capacità amministrative.

Il *Moniteur* annunzia quest' oggi che, per ordine superiore, fu levato l' assedio a Silistria, che i russi sgombrarono Giurgevo e che tutte le truppe moscovite si ritirano dietro il Pruth.

Questa notizia data dal foglio ufficiale fu generalmente male accolta, vedendosi nella mediazione armata della Prussia e dell'Austria una nuova complicazione che lascia quasi supporre che anche gli inglesi e i francesi debbano ritirarsi come i russi, e che la differenza venga risolta da un congresso.

Nel qual proposito una vera scissura esiste nel ministero inglese. Lord Aberdeen è solo dell'avviso di cedere alla domanda dell'Austria, domanda che finora non manifestasi che allo stato di desiderio. Ma tutti i colleghi di questo ministro vogliono solo accordare un armistizio e trattare senza lasciare le armi o il terreno di battaglia. Il governo francese è tutto dello stesso parere e continua a spedire nuove truppe. L' imperatore non ha alcuna confidenza nell'Austria e sotto la sua benevolenza vede della doppiezza.

I fondi pubblici invece di alzare per la notizia pacifica data dal *Moniteur*, ribassano per la paura di vedere gli austriaci e i prussiani passare dalla parte dei russi, dicendo essere impossibile intendersela colla Francia e l'Inghilterra.

L'accademia imperiale di musica diventa amministrazione dello stato. Il sig. Roqueplan resta sempre direttore sotto gli ordini del ministro di stato e di una commissione di cui già si citano i membri Troplong, Baroche, ecc. A.

INGHILTERRA

Londra, 25 *giugno*. Nella camera dei lordi ebbe luogo una conversazione interessante sull'argomento del blocco dei porti russi nel mar Bianco in causa di una petizione dei negozianti di Hull, dietro la quale il conte di Aberdeen diede notizia di una mozione per lunedì prossimo in riguardo al trattato di Adrianopoli, evidentemente prodotta nella vista di dare spiegazioni intorno all' ultimo discorso sulla guerra colla Russia, intorno al quale esistono, disse il nobile lord, molte male intelligenze.

Nella camera dei comuni si continuò la discussione sulla riforma dell' università di Oxford.

Secondo il *Daily News* l' ammiraglio sir Charles Napier ha mandato al ministero inglese il suo piano di operazioni contro la Russia nel Baltico.

Le proposizioni dell'ammiraglio sono conformi al carattere che ha spiegato durante la sua carriera. Il *Daily News* assicura di conoscere abbastanza intorno a quel piano per poter asserire che fra breve sarà eseguito un gran colpo contro la Russia in quelle regioni.

La maggior parte dei giornali inglesi biasimano acremente l'ultimo discorso di lord Aberdeen. Il *Press* contiene la seguente notizia di cui gli viene lasciata la responsabilità:

« Il principe Metternich, dietro richiesta speciale e personale dell'imperatore d'Austria, ha messo in carta le sue viste intorno agli accomodamenti che nelle attuali circostanze potrebbero condurre ad una pace *giusta e onorevole*. Abbiamo motivo di credere che queste viste furono comunicate a lord Aberdeen, benchè in via non ufficiale; e che non havvi dubbio che le medesime saranno adottate dal ministro inglese. »

RUSSIA

Alcuni giorni sono i giornali di Pietroborgo hanno pubblicato un bollettino uffiziale sull'assedio di Silistria nel quale vengono confessati alcuni dei disastri toccati all' esercito russo negli assalti dati contro la fortezza. La colpa dei medesimi viene attribuita all' imprudenza del generale Selwan il quale essendo stato ucciso nello scontro non può difendersi.

Un altro bollettino confessa pure la scacco avuto dai russi presso Slatina nella piccola Valacchia colla perdita di quattro cannoni, di molti uomini e cavalli, e anche la colpa del disastro viene data all' imprudenza e all'eccessivo ardore del colonnello Caramsin comandante al distaccamento, il quale essendo stato ucciso non può neppur esso produrre le sue giustificazioni.

Si legge nella *Gazzetta Nazionale* di Berlino:

« Le notizie provenienti dai principati danubiani espongono che l'esercito russo è assai demoralizzato. Senza toccare dei combattimenti di Oltenitza e Cetate, nessun fatto d'armi è venuto ad illustrare la gloria delle armi russe dopo il passaggio del Danubio dal 23 marzo in poi. Presso Tulcia furono bensì prese d'assalto alcune fortificazioni e conquistati nove cannoni, ma soltanto dopo che la guarnigione, composta di due battaglioni di egiziani, ebbe fatta la più valorosa resistenza contro una immensa superiorità di forze e fu tagliata a pezzi.

« D'allora in poi si perdettero tre mesi in inutili movimenti di truppe, pei quali s' incrociavano continuamente ordini e contrordini. L'incertezza, che caratterizzava il comando supremo del principe Gorciakoff, non subì quasi alcuna modificazione dopo l'arrivo del princ. Paschiewicz. Dietro le notizie che ci sono pervenute, le reciproche gelosie e i contrasti dei generali russi nei principati sono un segreto pubblico. Abbiamo persino sperimentato che in bollettini ufficiali si fanno lagnanze per male intelligenze e arbitrii, sebbene gli accusati siano soltanto i morti. Manca assolutamente l'unità del comando. Ordini categorici da Pietroborgo sembrano paralizzare ogni procedere sistematico, giacchè si vuole rendere possibile l'impossibilità. »

Scrivesi da Pietroborgo, il 17 giugno, alla *Gazzetta Nazionale* di Berlino:

« Lettere da Irkutsk (Siberia) del 17 aprile recano che i cosacchi di linea della Siberia formanti 9 reggimenti a cavallo e tre batterie volanti, lasciano quella città e i dintorni per andare a rinforzar l' armata attiva. Furono pur messi in movimento i burgioti e i tungusi. Un reggimento di burgioti è giunto a Irkutsk, proveniente dalla frontiera della Cina. »

Borsa di Parigi 28 *giugno*.

	In contanti	In liquidazione
Fondi francesi		
3 p. 0|0 . . .	73 10	72 95
4 1|2 p. 0|0 .	98 20	98 »
Fondi piemontesi		
1849 5 p. 0|0 .	88 »	88 25
1853 3 p. 0|0	56 »	56 25
Consolidati ingl.	94 1|8 (a mezzodì)	

G. ROMBALDO *Gerente*.

Tip. C. CARBONE.